

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Adunanza Generale in sede consultiva nella camera di consiglio del 2 aprile 2014.

* * * *

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della Regione siciliana);

visto il d.lgs. 6 maggio 1998, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione siciliana);

visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);

visto il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al d.lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR dell'11 novembre 2013 delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 27 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Paternò con nota prot. 600/Gab dell'11 marzo 2014;

vista l'ordinanza n. 39/2014/CONTR, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione di controllo in Adunanza Generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Marco Fratini;

ha emesso la seguente deliberazione

* * * *

Il Comune di Paternò chiede un parere riguardo all'interpretazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, che ha introdotto il divieto di "monetizzazione" delle ferie non godute.

In particolare, il Comune di Paternò pone i seguenti quesiti:

- 1) se, nel caso di ferie maturate e non godute prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 95/2012, qualora il dipendente non sia ancora cessato dal servizio e le ferie siano state formalmente richieste e reinviolate per motivi di servizio, sia possibile collocare il

dipendente in ferie d'ufficio e, senza il suo consenso, imputare le ferie così fruito ad anni precedenti a quello in corso (oltre i diciotto mesi) o se, viceversa, le ferie non godute nei tempi contrattualmente stabiliti diano comunque luogo a diritto di fruire di indennità monetaria;

- 2) per il dipendente cessato dal servizio con residui di ferie maturate prima dell'entrata in vigore del d.l. e non godute, quali requisiti occorre porre a base di una loro eventuale monetizzazione;
- 3) se, in ipotesi di monetizzazione per mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio, si possa configurare una responsabilità del datore di lavoro.

* * *

La richiesta di parere, in relazione ai primi due quesiti, è ammissibile, mentre, in relazione al terzo, è inammissibile.

Il terzo quesito, infatti, implica una valutazione di un comportamento amministrativo oggetto di eventuali iniziative proprie della Procura Regionale. Un parere al riguardo da parte di questa Sezione, pertanto, potrebbe prefigurare soluzioni non conciliabili con eventuali successive pronunce della sezione giurisdizionale.

Nel merito, si osserva quanto segue.

L'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 prevede che: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

Preliminarmente va ricordato che, in forza dei principi generali dell'ordinamento che governano l'interpretazione della legge, quest'ultima dispone solo per l'avvenire e, salvo diversa previsione espressa, non ha efficacia retroattiva (art. 11 disp. prel. cod. civ.).

L'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è stata fissata al 7 luglio 2012 e non vi sono disposizioni relative a un eventuale regime transitorio.

In assenza di un regime transitorio, deve ritenersi salvaguardate le situazioni di diritto consolidate prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, al fine di non attribuire effetti retroattivi alla norma, non previsti dalla norma stessa e non consentiti dai richiamati principi generali dell'ordinamento.

Di conseguenza, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. 95 del 2012 i rapporti di lavoro già cessati alla data di entrata in vigore del citato decreto, nonché le fattispecie in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

Occorre al riguardo precisare che non ogni sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro consente la monetizzazione delle ferie maturate prima dell'entrata in vigore del d.l. 95/2012.

Dal tenore letterale della disposizione normativa in esame e dalla sua *ratio* (il contenimento della spesa pubblica) si deduce che sono esclusi dall'ambito di applicazione del divieto di monetizzazione solo i rapporti di lavoro la cui cessazione sia caratterizzata dall'imprevedibilità o dalla non volontarietà del dipendente. In altri termini, il divieto si riferisce a fattispecie in relazione alle quali la prevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro o la volontà del lavoratore di determinare la cessazione del rapporto stesso (es. dimissioni) consentirebbero all'amministrazione una valutazione circa l'adozione delle misure necessarie per assicurare la fruibilità delle ferie compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore e dell'organizzazione amministrativa.

Per converso, le ipotesi in cui il rapporto di lavoro subisce una cessazione imprevista e non dipendente dalla volontà del lavoratore (es. decesso) non rientrano nell'alveo applicativo del d.l. 95/2012.

Tale conclusione consente di attribuire effettività alla volontà del legislatore, il quale, con il divieto di monetizzazione, ha inteso anche evitare abusi dovuti all'eccessivo ricorso al fenomeno della monetizzazione delle ferie non fruita a causa dell'assenza di programmazione e di controlli da parte dell'amministrazione in relazione alla gestione del personale, così intendendo il legislatore favorire anche una maggiore responsabilizzazione nel godimento del diritto alle ferie.

In linea di logica continuità con la riferita conclusione, deriva che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di monetizzazione di cui al d.l. 95/2012 anche le fattispecie in cui le ferie siano state maturate (anche prima dell'entrata in vigore della riferita disposizione) e il rapporto di lavoro non sia cessato, consentendo la sua prosecuzione la perdurante possibilità di fruire delle ferie stesse.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della seguente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2014.

Il Relatore

Il Presidente

Marco Fratini

Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il 5 GIUGNO 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)